

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Riccardo Andriani **Presidente f.f.**; dal Dott. Agostino Chiappiniello, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Antonio Valori, dall'Avv. Alessandro Vannucci **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 18 novembre ottobre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO NAPOLITANO (Presidente), APICELLA GAIA, ATANIA TONIA, ATTANASIO MARIA CELESTE, AVOLIO ILEANA, AVVISATO MARIA ROSARIA, BALBI MARIAGRAZIA, BALLETTA CLELIA, BUONOMO GIOVANNA, BUONONATO IOLANDA, CAPOLUONGO ELISABETTA, CARBANE MARIA IMMACOLATA, CERLIENCO EMANUELA, CERVO MARIA, CICCARELLI CARMELA, CICCARELLI VITTORIA, DE LAURENTIIS TIZIANA, DIALETTO FRANCESCA, EREDITA ANGELA, ESPOSITO MARTINA, ESPOSITO VALENTINA CIRA, FRUGGIERO ROSA, GALLO CLAUDIA, GALLUCCIO STEPHANIE, GANDY LUNA ANNABELLA, GARGHENTINI NATASCHA, JACKSON CHRISTINE VIOLET, MAZZA GIOVANNA, NAPOLITANO LUCIA, NAPOLITANO MARIA RITA, ONESTO ROBERTA, ORGASMO RITA, PIERNO ANNUNZIATA, POLVERINO FEDERICA, PONTICIELLO MARIA, RAZZA SIMONA, ROMANO ALESSIA, TADDEO SARA, TESTA ANNAMARIA (calciatrici), Società ASD DOMINA NEAPOLIS - (nota n. 0802/625 pf14-15 GT/dl del 21.7.2015).

Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Francesco Napolitano, Presidente della Società ASD Domina Neapolis, Apicella Gaia, Atania Tonia, Attanasio Maria Celeste, Avolio Ileana, Avvisato Maria Rosaria, Balbi Mariagrazia, Balletta Clelia, Buonomo Giovanna, Buononato Iolanda, Capoluongo Elisabetta, Carbane Maria Immacolata, Cerlienco Emanuela, Cervo Maria, Ciccarelli Carmela, Ciccarelli Vittoria, De Laurentiis Tiziana, Dialetto Francesca, Eredita Angela, Esposito Martina, Esposito Valentina Cira, Fruggiero Rosa, Gallo Claudia, Galluccio Stephanie, Gandy Luna Annabella, Garghentini Natascha, Jackson Christine Violet, Mazza Giovanna, Napolitano Lucia, Napolitano Maria Rita, Onesto Roberta, Orgasmo Rita, Pierno Annunziata, Polverino Federica, Ponticiello Maria, Razza Simona, Romano Alessia, Taddeo Sara e Testa Annamaria, tutte calciatrici della Società ASD Domina Neapolis; la Società ASD Domina Neapolis, per rispondere:

- il Sig. Francesco Napolitano, all'epoca dei fatti e attualmente Presidente della Società ASD Domina Neapolis, della violazione dell' art. 1 bis, comma 1, del nuovo CGS, dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94

ter, comma 2, delle NOIF e all'art. 43, comma 2, del Regolamento della LND, per non aver redatto l'accordo economico utilizzando l'apposito modulo previsto dalla normativa Federale, con le calciatrici di seguito elencate e per non aver provveduto al relativo deposito dello stesso;

- le calciatrici Apicella Gaia, Atania Tonia, Attanasio Maria Celeste, Avolio Ileana, Avvisato Maria Rosaria, Balbi Mariagrazia Balletta Clelia, Buonomo Giovanna, Buononato Iolanda, Capoluongo Elisabetta, Carbane Maria Immacolata, Cerlienco Emanuela, Cervo Maria, Ciccarelli Carmela, De Laurentiis Tiziana, Dialetto Francesca Eredita Angela, Esposito Martina, Esposito Valentina Cira, Fruggiero Rosa, Gallo Claudia, Galluccio Stephanie, Gandy Luna Annabella, Garghentini Natascha, Jackson Christine Violet, Mazza Giovanna, Napolitano Lucia, Napolitano Maria Rita, Onesto Roberta, Orgasmo Rita, Pierno Annunziata, Polverino Federica, Ponticiello Maria, Razza Simona, Romano Alessia, Taddeo Sara e Testa Annamaria, all'epoca dei fatti tesserate per la Società ASD Domina Neapolis, della violazione art. 1 bis, comma 1, dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all'art. 43, comma 2, del Regolamento della LND, per non aver redatto l'accordo economico sull'apposito modulo previsto dalla normativa Federale e per non aver segnalato tali violazioni poste in essere dal proprio Presidente con riferimento al mancato utilizzo del modulo ed al conseguente mancato deposito, alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza;

- la Società ASD Domina Neapolis, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle sopra descritte condotte poste in essere, rispettivamente, dal Presidente Francesco Napolitano e dalle calciatrici suddette.

Alla riunione del 14/10/2015 dopo aver ascoltato le richieste del rappresentante della Procura Federale, il deferito Francesco Napolitano rendeva dichiarazioni ribadendo che, come già dichiarato in sede di audizione davanti alla Procura Federale, i moduli contenenti gli accordi economici delle calciatrici erano stati inviati alla Federazione a mezzo della racc. A/R n. 14616021507-02 spedita in data 10/7/2014. Anche il difensore del deferito e della Società Domina Neapolis ribadiva tale tesi producendo l'originale della cartolina di ritorno della raccomandata senza la ricevuta di spedizione. Il Tribunale ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, invitava il deferito Francesco Napolitano a produrre copia dei moduli di tesseramento esibiti nel corso dell'audizione del 13.7.2015 dinanzi la Procura Federale. Disponeva altresì che venisse richiesta al Dipartimento Calcio Femminile nella persona della Dott.ssa Patrizia Cottini, il contenuto della raccomandata A/R n. 146160215072, pervenuta al Dipartimento Calcio Femminile in data 17.7.2014. Ai sensi dell'art. 34 bis, comma 5 CGS, veniva disposta la sospensione dei termini di estinzione del giudizio disciplinare.

Con lettera del 16 ottobre 2015 la Segreteria della LND, Dipartimento Calcio Femminile, in esito a quanto richiesto, precisava che *"...in data 10 luglio 2014 è stata spedita allo scrivente Dipartimento Calcio Femminile la seguente raccomandata A/R n. 146160215072 contenente la lista di svincolo relativa alle seguenti calciatrici: Iazzetta Rosa e Saviano Maddalena (vedi allegata fotocopia della lista con protocollo + fotocopia busta con numero raccomandata A/R n. 146160215072 + fotocopia nostro protocollo interno con data di spedizione 10/07/2014 e ricezione 15/07/2014)".*

Alla riunione del 18 novembre il rappresentante della Procura Federale chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Napolitano Francesco, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per Apicella Gaia, Atania Tonia, Attanasio Maria Celeste, Avolio Ileana, Avvisato Maria Rosaria, Balbi Mariagrazia, Balletta Clelia, Buonomo Giovanna, Buonomato Iolanda, Capoluongo Elisabetta, Carbane Maria Immacolata, Cerlienco Emanuela, Cervo Maria, Ciccarelli Carmela, Ciccarelli Vittoria, De Laurentis Tiziana, Dialetto Francesca, Eredita Angela, Esposito Martina, Esposito Valentina Cira, Fruggiero Rosa, Gallo Claudia, Galluccio Stephanie, Gandy Luna Annabella, Garghentini Natascha, Jackson Christine Violet, Mazza Giovanna, Napolitano Lucia, Napolitano Maria Rita, Onesto Roberta, Orgasmo Rita, Pierno Annunziata, Polverino Federica, Ponticiello Maria, Razza Simona, Romano Alessia, Taddeo Sara e Testa Annamaria, 4 (quattro) giornate di squalifica;
- per la Società ASD Domina Neapolis, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

Il difensore dei deferiti Napolitano e Società Domina Neapolis ribadiva la tesi difensiva già esposta nel corso della riunione del 14 ottobre e insisteva per il pieno proscioglimento dei suoi assistiti. Nessuno compariva per le calciatrici.

All'esito del dibattimento risulta accertato senza alcun dubbio che la Società Domina Neapolis e per essa il suo Presidente Francesco Napolitano non ha depositato nei termini gli accordi economici stipulati con 38 calciatrici. L'art. 94 ter, comma 2° delle NOIF, prevede infatti che gli accordi tra calciatori e tesserati debbono essere depositati entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso i Comitati e le Divisioni di competenza, a cura della Società.

La tesi difensiva risulta smentita non solo dalla dichiarazione resa dal Dipartimento calcio Femminile che l'ha smentita individuando con certezza il contenuto della raccomandata A/R n. 146160215072 spedita il 10/7/2014 (la lista di svincolo relativa alle calciatrici Iazzetta Rosa e Saviano Maddalena), ma anche da molteplici riscontri oggettivi. In particolare il formato della busta è assolutamente inadatto a contenere 38 accordi economici oltre, presumibilmente, una lettera di accompagnamento. Inoltre la busta reca la stampigliatura con il costo di spedizione della raccomandata pari a € 4,30. All'epoca dei fatti (luglio 2014) le condizioni economiche che Poste Italiane applicavano per servizi della specie (raccomandata A/R) erano contenute nella manovra tariffaria approvata con delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012, in GU n.1 del 2-1-2013, secondo cui per le raccomandate A/R di peso sino a 20 grammi il costo era pari a € 4,30 mentre per un peso compreso fra 20 e 50 grammi, il prezzo era elevato ad € 5,35 e per un peso da 50 a 100 grammi il costo era di € 5,65. È noto che la carta in commercio per uso "corrispondenza/atti" ha un peso di almeno 5 grammi. Pertanto 38 fogli non potevano pesare 20 grammi ma almeno 190 e avrebbero scontato una tariffa di gran lunga superiore a quella applicata alla raccomandata A/R n. 146160215072.

Alla luce di quanto sin qui osservato, si deve concludere che la busta in esame non conteneva e non poteva contenere – come sostenuto dai deferiti - n. 38 contratti economici e, quindi, che questi atti non sono stati mai spediti con la raccomandata A/R n. 146160215072.

La discrepanza tra la data di consegna annotata sulla cartolina di ritorno (apparentemente 17/7) e quella risultante dal protocollo del Dipartimento Calcio femminile (15/7) non appare significativa potendosi ascrivere a molteplici ragioni (a mero titolo esemplificativo

dall'errore materiale alla non contestuale riconsegna della cartolina al postino). Che sia pervenuta il 15/7 oppure il 17/7 quella raccomandata non poteva contenere i 38 contratti. Peraltro la cartolina è priva del timbro della posta proprio per la consegna. Comunque tale discrepanza non è in grado di scalfire le certezze derivanti dalle circostanze sopra esposte.

La responsabilità del deferito Napolitano è pienamente provata ma occorre precisare che la condotta qui sanzionata è solo l'omesso deposito degli accordi economici. La redazione di tali accordi su modelli diversi da quelli approvati dalla federazione non appare provata e comunque tale condotta rimane assorbita dall'omesso deposito degli stessi.

A diverse conclusioni deve giungersi per le violazioni contestate alle calciatrici.

Le contestazioni loro dirette per non aver provveduto al deposito degli accordi, non appaiono fondate, considerato che il richiamato art. 94, comma 2, delle NOIF attribuisce al singolo atleta la facoltà e non l'obbligo (la norma così recita: *"il deposito può essere effettuato"*) di provvedere al deposito dell'accordo, entro il 25° giorno successivo alla stipula di esso. Inoltre non pare potersi ascrivere alle calciatrici un obbligo di segnalare una condotta del proprio Presidente presumibilmente ignorata.

La Domina Neapolis risponde quindi per responsabilità diretta solo per la condotta del proprio Presidente.

In ordine al trattamento sanzionatorio non può sottacersi il comportamento processuale dei deferiti Napolitano e Domina Neapolis che hanno affermato contrariamente al vero che nel plico inviato con la racc. A/R n.146160215072 spedita il 10/7/2014 fossero contenuti i 38 contratti. Ciò unitamente a quanto previsto dall' art 16 comma 1 del CGS fanno ritenere congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge a Napolitano Francesco la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) e alla Società ASD Domina Neapolis quella dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

Proscioglie gli altri deferiti dalle incolpazioni loro rivolte.

(64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO FERRIGNO (responsabile marketing del progetto Udinese Academy), CLAUDIO SALLUSTI (Presidente dell'ASD Academy Udinese), CLAUDIO DRASCEK (responsabile del settore giovanile dell'ASD Academy Udinese), PAOLO POGGI (responsabile tecnico nazionale del progetto Udinese Academy), RAFFAELE AMETRANO, STEFANO FIORE (responsabili tecnici per la Regione Campania del progetto Udinese Academy), Società UDINESE CALCIO Spa e ASD ACADEMY UDINESE - (nota n. 3219/1111 pf 13-14/GR/mq del 28.7.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare si riserva e rinvia per la sola camera di consiglio alla data del 26.11.2015.

(63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (all'epoca dei fatti Amministratore unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), SHPETIM MEMETAJ (all'epoca dei fatti titolare del 5 % delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), PASQUALE OREFICE (all'epoca dei fatti titolare del 75 % delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), ANDREA SANTARELLI (all'epoca dei fatti Amministratore

Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), LAURO GALLI (all'epoca dei fatti titolare del 5 % delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929) - (nota n. 3176/673 pf 13-14 AM/ma del 6.10.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che manca agli atti la prova dell'avvenuta notifica del deferimento e dell'avviso dell'atto di convocazione alla odierna riunione per quanto riguarda la posizione del Sig. Giovanni Spinelli.

Rinvia la trattazione dell'intero procedimento alla data del 14.12.2015 ore 14.30 per verificare l'esito delle notifiche.

(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAMPITIELLO (Presidente e legale rappresentante della Società Taranto FC 1927 Srl), Società TARANTO FC 1927 Srl - (nota n. 2126/931 pf14-15 AM/ma del 2.9.2015).

Il deferimento

La Procura Federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Campitiello Domenico – quale Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della Società Taranto FC 1927 Srl – per rispondere della violazione dell'articolo 1 bis, comma 1, del CGS circa i principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti, per avere impedito, con condotta ostruzionistica e dilatoria, ai soci di minoranza della Società Taranto Football Club 1927 Srl – non partecipanti all'amministrazione – di poter accedere ai documenti amministrativi e contabili e svolgere le attività di controllo e di verifica loro riservate per legge, pur a fronte delle richieste formulate in tal senso dagli stessi.

Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che la condotta ostruzionistica del Campitiello aveva impedito ai soci di minoranza di verificare la correttezza dell'operato dell'amministratore soprattutto per quanto concerne gli aspetti relativi all'attività sportiva della Società, quali ad esempio i contratti stipulati con i tesserati e quelli di sponsorizzazione, oltre ovviamente tutti quelli necessari per il riscontro della sussistenza di squilibri finanziari implicanti gravi e pregiudizievoli conseguenze tra cui la mancata iscrizione al Campionato di appartenenza.

- la Società Taranto FC 1927 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS, per la violazione ascritta al suo Presidente e Legale rappresentante.

Il patteggiamento

Alla riunione del 26.10.2015 la Società Taranto FC 1927 Srl, tramite il proprio legale, con la Procura Federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 17.11.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Taranto FC 1927 Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS: [“pena base per la Società Taranto FC 1927 Srl, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.”

Il procedimento è proseguito per il Sig. Domenico Campitiello.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei).

Nessuno è comparso per il Campitiello.

I motivi della decisione.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Nei termini assegnati, il Sig. Campitiello ha fatto pervenire memoria difensiva a mezzo della quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del deferimento per omessa rituale notifica – avvenuta quest'ultima tramite comunicazione di posta elettronica certificata all'indirizzo della Società quando invece il medesimo incolpato non ricopriva più alcuna carica societaria ed aveva altresì ceduto le quote di sua proprietà – e nel merito l'infondatezza degli addebiti contestati;

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione spiegata dalla difesa dell'incolpato circa l'inammissibilità del deferimento per omessa rituale notifica dello stesso e comunque per violazione dell'art. 38, VIII Comma, CGS, atteso che quest'ultimo prevede modalità differenti ed alternative tra esse circa le notificazioni degli atti.

Ad ogni buon conto, ponendo mente al contenuto della memoria difensiva depositata in atti dall'incolpato, risulta evidente che non vi è stata alcuna violazione del suo diritto di difesa tanto è vero che lo stesso ha ivi compiutamente svolto tutte le proprie deduzioni ed

allegazioni di merito non limitandosi certamente a svolgere mere eccezioni in rito. Del resto la costituzione in giudizio dell'incolpato sana eventuali vizi della *vocatio in ius* atteso che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio.

Ciò posto e passando al vaglio del merito del deferimento, il Tribunale rileva che i documenti acquisiti in atti offrono ampia ed inequivoca prova della fondatezza degli addebiti mossi dalla Procura Federale circa la contrarietà ai principi di cui all'art. 1 bis del comportamento ostruzionistico posto in essere dall'odierno incolpato.

E difatti quest'ultimo ha di fatto impedito ai soci di minoranza di verificare la correttezza dell'operato societario sia in ordine agli aspetti relativi all'attività sportiva - quali ad esempio i contratti in essere con tesserati e sponsor - che in merito agli equilibri finanziari ed economici della Società.

Tale ricostruzione del resto non è minimamente inficiata dalle deduzioni difensive svolte dall'odierno incolpato, risolvendosi le stesse nell'ammissione stessa dei fatti contestati e non essendo suscettibile di alcun apprezzamento giuridico la giustificazione addotta a sostegno del proprio comportamento.

Per quanto precede, è pertanto sanzionabile la condotta ascritta all'odierno incolpato.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura nonché accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della Società Taranto FC 1927 Srl.

Infligge al Signor Campitiello Domenico la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre).

(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CALIENDO (Agente di calciatori – attualmente dirigente della Società Modena FC Spa), STEFANO COMMINI (Amministratore delegato della Società Modena FC Spa), ANGELO FORCINA (Presidente del CdA con potere di rappresentanza della Società FC Modena Spa dal 8.11.2013), MARJA CALIENDO (Consigliere di amministrazione della Società Modena FC Spa dal 1.12.2012 e Amministratore delegato dal 8.11.2013), Società MODENA FC Spa - (nota n. 1961/591 pf13-14 SP/blp del 25.8.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto il nuovo accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i Signori Antonio Caliendo, Angelo Forcina, Marja Caliendo, la Società Modena FC Spa e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 14.12.2015 ore 14.30 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Riccardo Andriani

“”

Pubblicato in Roma il 24 novembre 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio